

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

N. 41

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 agosto 2018)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e la democrazia diretta*

DRP/II/XVIII/D19/18

Roma, 10 agosto 2018

Cara Presidente

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri l'8 agosto 2018.

Cordialmente

Riccardo Fraccaro

Riccardo Fr

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RF

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017), ha delegato il Governo ad attuare la direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni.

Obiettivi dell'intervento regolatorio

La direttiva ha introdotto norme specifiche per quanto riguarda l'emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni al fine di garantire che non si verifichino disallineamenti tra Stati membri che possano dare luogo ad una doppia imposizione o non imposizione, nonché al fine di ridurre il rischio dell'elusione fiscale.

Analisi dell'articolato

L'articolo 1 del decreto legislativo recepisce le disposizioni della direttiva inserendo nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, decreto IVA) i nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e aggiungendo il comma 6 nell'articolo 13 del medesimo decreto IVA. L'articolo 2 definisce il regime transitorio individuando, sotto il profilo temporale, i buoni-corrispettivo ai quali si applicano le nuove disposizioni e l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Le norme relative alla disciplina dei buoni-corrispettivo sono inserite nel titolo I del D.P.R. n. 633/72, relativo alle Disposizioni generali, in quanto non comportano deroghe alla disciplina applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ai quali il buono-corrispettivo dà diritto ma sono essenzialmente finalizzate a individuare il momento in cui dette operazioni si considerano effettuate.

L'articolo 6-bis fornisce la definizione generale di "buono-corrispettivo", stabilendo che si tratta di uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. Tali strumenti possono presentarsi in forma fisica o elettronica.

In ossequio al considerando 6 della direttiva, i buoni-corrispettivo devono essere distinti dagli strumenti di pagamento, esclusi dall'ambito di applicazione della presente disciplina in quanto già oggetto di una specifica normativa. La distinzione tra un buono-corrispettivo e uno strumento di pagamento si fonda sull'esistenza o meno di un diritto a ricevere beni o servizi; più precisamente, gli strumenti di pagamento si distinguono dai buoni-corrispettivo in quanto non includono tale specifico diritto ma hanno l'unica finalità di effettuare il pagamento.

Oltre agli strumenti di pagamento, su espressa indicazione dei considerando 4 e 5 della direttiva, restano estranei alla disciplina relativa ai buoni.

- i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e altri titoli similari a dette tipologie di documenti;
- gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi.

I buoni-corrispettivo, contenenti gli elementi indicati dall'articolo 6-bis, possono essere monouso o multiuso.

Dalle caratteristiche proprie delle due tipologie di buoni-corrispettivo deriva il relativo trattamento IVA, disciplinato dai successivi articoli 6-ter e 6-quater. La distinzione è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore.

L'articolo 6-ter, al primo comma, stabilisce che è monouso il buono-corrispettivo in relazione al quale, al momento dell'emissione, è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione di beni o alla prestazione di servizi alla quale il buono-corrispettivo o dà diritto.



Nei commi seguenti, l'articolo 6-ter reca la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla circolazione del buono-corrispettivo e alle operazioni alle quali il-buone lo stesso dà diritto, stabilendo che ogni trasferimento del buono-corrispettivo monouso, compresa l'emissione, antecedente alla effettuazione della operazione stessa, è considerata come cessione dei beni o prestazione dei servizi essendo noti, già in tale momento, tutti gli elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione).

Resta inteso, come peraltro precisato dallo stesso articolo 30-ter, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/112/CE (inserito dalla direttiva n. 2016/1065) che, se il buono-corrispettivo è trasferito da un soggetto che agisce in nome di un altro soggetto, il trasferimento si considera effettuato da quest'ultimo. Poiché nel nostro ordinamento il mandato con rappresentanza, vale a dire l'ipotesi in cui il mandatario è deputato ad agire in nome e per conto dell'altra parte («contemplatio domini»), produce direttamente effetti nei confronti del rappresentato, non si è reso necessario introdurre una previsione in tal senso con specifico riferimento alla disciplina dei buoni-corrispettivo.

Essendo già stata assoggettata a imposizione l'emissione del buono-corrispettivo monouso, nonché ogni eventuale trasferimento dello stesso, la successiva consegna dei beni o esecuzione della prestazione di servizi non assume rilevanza ai fini dell'imposta: l'emissione di un buono-corrispettivo e la successiva cessione di beni o prestazione di servizi costituiscono, infatti, un'operazione unica ai fini dell'IVA.

La norma, infine, disciplina l'ipotesi in cui il soggetto passivo che ha emesso il buono-corrispettivo monouso è diverso da quello che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio a cui il buono-corrispettivo dà diritto, stabilendo che, in tal caso, si deve ritenere che il cedente o prestatore abbia effettuato l'operazione nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

L'articolo 6-quater, al primo comma, stabilisce che è multiuso il buono-corrispettivo per il quale, diversamente da quanto avviene per il buono-corrispettivo monouso, non è nota al momento della emissione la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto: tali beni e servizi sono individuati, infatti, solo al momento in cui il buono-corrispettivo è riscattato. Di conseguenza, i trasferimenti del buono-corrispettivo multiuso non comportano anticipazione della cessione del bene o della prestazione di servizio e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini IVA.

Le cessioni e le prestazioni sottese al buono-corrispettivo si considerano effettuate ai sensi dell'articolo 6 del decreto IVA, assumendo come pagamento il riscatto del buono-corrispettivo, vale a dire l'accettazione del-buone dello stesso come corrispettivo.

Anche se l'operazione non deve essere tassata prima della sua effettuazione, la distribuzione commerciale di un buono-corrispettivo multiuso rappresenta un servizio imponibile, indipendente dalla cessione o prestazione corrispondente.

La norma specifica, pertanto, che, qualora il trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso intercorra tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale impostazione garantisce che la totalità delle operazioni imponibili associate a un buono-corrispettivo multiuso – ossia la fornitura di un servizio di intermediazione (e simili) e la cessione di beni o la prestazione di servizi corrispondente – sia tassata in modo completo, neutrale e trasparente.

La normativa in esame, come chiarito dal considerando 12 della direttiva n. 2016/1065, non riguarda le ipotesi in cui il buono-corrispettivo multiuso non sia riscattato durante il periodo di validità, con conseguente conservazione del corrispettivo da parte del venditore.

La determinazione della base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo è disciplinata dal nuovo comma 6, inserito nell'articolo 13 del decreto IVA.



Il nuovo comma 6 non contiene specifiche previsioni per quanto concerne la base imponibile applicabile ai buono-corrispettivo monouso in quanto, come precisato dal considerando n. 9 della direttiva n. 2016/1065, è data dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo stesso.

La norma detta, invece, espressamente i criteri di determinazione della base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo multiuso in quanto tali operazioni sono individuate solo al momento del riscatto del buono-corrispettivo. La base imponibile dell'operazione è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo e, in assenza di informazioni su detto corrispettivo (ipotesi che ricorre, in genere, nel caso in cui il buono-corrispettivo è trasferito da un soggetto diverso da quello che effettua la prestazione), dal valore monetario indicato sul buono-corrispettivo multiuso o nella relativa documentazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati.

La norma, in analogia al considerando 11 della direttiva n. 2016/1065, prevede che qualora il buono-corrispettivo multiuso sia usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte del corrispettivo o del valore monetario del buono-corrispettivo.

Per quanto concerne i servizi di distribuzione e simili di un buono-corrispettivo multiuso, la norma stabilisce che la relativa base imponibile, nel caso in cui il trasferimento interviene tra soggetti diversi da quelli tra i quali interviene la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetta ad è pari alla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il suo trasferimento, comprensiva dell'imposta, qualora per tale servizio non sia stabilito uno specifico corrispettivo.

Tale criterio, ancorché non previsto dal testo della direttiva n. 2016/1065, era presente nelle proposta di direttiva, COM (2012) 206, la quale prevedeva che *"Per quanto riguarda la fornitura dei servizi di distribuzione .., la base imponibile è pari alla differenza tra il valore nominale del buono e il prezzo di acquisto pagato, detratto l'importo dell'IVA dovuta sul servizio di distribuzione"*.

Dalla proposta di direttiva emerge che la *ratio* di tale impostazione risiede nella considerazione che la distribuzione commerciale di un buono-corrispettivo multiuso rappresenta di per sé la fornitura di un servizio imponibile che è indipendente dalla cessione o prestazione corrispondente; pertanto, quando il buono-corrispettivo multiuso "cambia di mano" in una catena di distribuzione, la base imponibile del servizio di distribuzione può essere misurata tramite l'evoluzione del valore del buono-corrispettivo, salvo che sia stato fissato un diverso corrispettivo per tale servizio.

Volendo esemplificare, salvo patteggiamenti diverse per il corrispettivo del servizio di distribuzione e simili, se una società Alfa vende un buono-corrispettivo multiuso a un distributore Beta per un valore nominale di 100 euro e Beta paga 80 euro, la differenza di 20 euro è da considerarsi il corrispettivo del servizio di distribuzione reso ad Alfa da Beta (cifre comprensive di IVA per economia espositiva), che emetterà fattura; Beta vende poi il buono-corrispettivo multiuso a un sub-distributore Gamma, per 90 euro, che fornirà un servizio di distribuzione a Beta ed emetterà una fattura per 10 euro (valore comprensivo di IVA) che riflette la differenza tra il valore nominale (100 euro) e l'importo pagato (90 euro). Nell'intento di recepire la direttiva citata, coniugando l'esigenza di armonizzazione con quella di dare certezza agli operatori, appare necessario evidenziare, quale punto di contatto e elemento di continuità con il panorama normativo precedente, che i buoni pasto, quali buoni-corrispettivo monouso, continuano ad essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali.

Continuano, altresì, a trovare applicazione le disposizioni, di cui all'articolo 74, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.



L'articolo 2 del decreto legislativo, coerentemente con l'articolo 410-bis della direttiva 2016/112/CE, prevede che la nuova disciplina si applica ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.



TABELLA DI CONCORDANZA

Attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (G.U.U.E. 1 luglio 2016, n. L 177)

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065	Decreto legislativo di recepimento	Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	Eventuali annotazioni
Articolo 30-bis, paragrafo 1, n. 1)	Articolo 1, comma 1, lett. a)	Articolo 6-bis, comma 1	Articolo aggiuntivo nel D.P.R. n. 633/1972. La disposizione tiene conto dei considerando n. 4) e 5) della direttiva n. 2016/1065
Articolo 30-bis, paragrafo 1, n. 2)	Articolo 1, comma 1, lett. a)	Articolo 6-ter, comma 1	Articolo aggiuntivo nel D.P.R. n. 633/1972
Articolo 30-ter, paragrafo 1	Articolo 1, comma 1, lett. a)	Articolo 6-ter, comma 2	Articolo aggiuntivo nel D.P.R. n. 633/1972
Articolo 30-ter, paragrafo 1	Articolo 1, comma 1, lett. a)	Articolo 6-ter, comma 3	Articolo aggiuntivo nel D.P.R. n. 633/1972
Articolo 30-bis, paragrafo 1, n. 3)	Articolo 1, comma 1, lett. a)	Articolo 6-quater, comma 1	Articolo aggiuntivo nel D.P.R. n. 633/1972
Articolo 30-ter, paragrafo 2	Articolo 1, comma 1, lett. a)	Articolo 6-quater, comma 2	Articolo aggiuntivo nel D.P.R. n. 633/1972
Articolo 30-ter, paragrafo 2	Articolo 1, comma 1, lett. a)	Articolo 6-quater, comma 3	Articolo aggiuntivo nel D.P.R. n. 633/1972
Articolo 30-ter, paragrafo 2	Articolo 1, comma 1, lett. a)	Articolo 6-quater, comma 4	Articolo aggiuntivo nel D.P.R. n. 633/1972. La disposizione tiene conto del considerando n. 10) della direttiva n. 2016/1065
Articolo 73-bis	Articolo 1, comma 1, lett. b)	Articolo 13, comma 6	Articolo aggiuntivo nel D.P.R. n. 633/1972. La



			disposizione tiene conto dei considerando n. 9) e 11) della direttiva n. 2016/1065
Articolo 410-bis	Articolo 2, comma 1		Vedi nota n. 1)

NOTE:

- 1) Articolo 410-bis della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, non è stato inserito nel decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto reca disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina.



RELAZIONE TECNICA

Le norme in esame hanno la finalità di individuare il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buono-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell'assoggettamento all'imposta.

In particolare, esse distinguono i buoni-corrispettivo in due tipologie: i buoni-corrispettivo monouso e i buoni-corrispettivo multiuso. Per i primi è prevista l'insorgenza del momento impositivo già in sede di emissione del buono essendo l'operazione (cessione di beni e prestazione di servizi) già identificata in ogni suo elemento. Per i secondi, rileva ai fini IVA l'utilizzo dei buoni da parte del possessore, non essendo certi i presupposti dell'imposta all'atto dell'emissione degli stessi.

Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito, appare opportuno rilevare che, in relazione ai buoni-corrispettivo utilizzabili per l'acquisto di beni e servizi, la prassi nazionale, pur in assenza di un'espressa regolamentazione, si è spesso orientata nel ritenere irrilevante ai fini IVA ogni passaggio del buono-corrispettivo precedente l'esecuzione materiale dell'operazione, compresa l'emissione del buono-corrispettivo stesso, il quale è stato inquadrato come mero titolo di legittimazione (art. 2002 c.c.). Il buono-corrispettivo può essere considerato alla stregua di un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.

Pertanto, non essendovi alcuna modifica del trattamento fiscale previsto dalla normativa vigente per le operazioni economiche sottostanti, alla norma in esame non si ascrivono effetti finanziari. Relativamente al momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buono-corrispettivo si considerano effettuate, dall'attuazione delle norme in esame potranno derivare eventualmente delle anticipazioni finanziariamente positive non quantificabili dovute alla riconducibilità di talune fattispecie nella categoria di buoni-corrispettivo monouso.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 166, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Bisio Pucattola

9 AGO. 2018

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Amministrazione proponente: Ministero dell'economia e delle finanze

Titolo: Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (G.U.U.E. 1 luglio 2016, n. L 177)

Referente: Dipartimento delle finanze – DLTFE

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 1, comma 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, della legge di delegazione europea 2016-2017 - che ha conferito delega al Governo ad adottare decreti legislativi per l'attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065 recante modifica della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo. Le modifiche alla direttiva rispondono all'esigenza condivisa dagli Stati membri di garantire un trattamento IVA uniforme e certo nei casi di operazioni che comportano l'utilizzo di buoni-corrispettivo:

- assicurando la coerenza con i principi di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi;
- evitando incoerenze, distorsioni della concorrenza, doppia imposizione o non imposizione;
- riducendo il rischio dell'elusione e dell'evasione fiscale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti fonti:

- decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo introduce modifiche al Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare lo schema di decreto legislativo inserisce nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater che contengono, rispettivamente, la nozione di "buoni-corrispettivo", la disciplina dei buoni-corrispettivo monouso e la disciplina dei buoni-corrispettivo multiuso. Inoltre, è aggiunto il comma 6 nell'articolo 13 del medesimo decreto IVA, concernente la determinazione della base imponibile di buoni-corrispettivo multiuso e dei servizi di distribuzione e simili. In proposito la norma stabilisce che, in linea generale la base imponibile è determinata sulla base del corrispettivo pattuito, in linea con le regole generali di funzionamento dell'IVA.

Quale punto di contatto ed elemento di continuità con il panorama normativo precedente, è utile segnalare, in particolare, che:

- per quanto concerne i buoni pasto, continua a trovare applicazione la disciplina IVA per essi prevista che li qualifica quali prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali, regolati da ultimo dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
- per quanto concerne la fornitura degli strumenti per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, continuano a trovare applicazione le disposizioni, di cui all'articolo 74, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedono il regime IVA monofase in base al quale l'imposta relativa alla vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, è dovuta dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Schema di decreto legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto risponde agli impegni assunti dall'Italia in osservanza alla sua partecipazione all'UE.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a Statuto speciale nonché degli enti locali.

Non emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali e sulle relative competenze. L'intervento normativo è infatti pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Schema di decreto legislativo non incide sull'attività delle autonomie territoriali e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza in materia di ripartizione delle funzioni amministrative.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Schema di decreto legislativo non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia.

La disciplina si inserisce in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge in analoga materia in esame in Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pronunciamenti giurisprudenziali nella materia.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 2016, n. 2016/1065, recante modifica della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, per quanto riguarda il trattamento dei buoni (G.U.U.E. 1 luglio 2016, n. L 177) e, pertanto, non presenta profili di incoerenza e contraddizione con il quadro normativo nazionale, inserendosi nel contesto della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

La verifica è stata effettuata con esito negativo.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Schema di decreto legislativo è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti questioni pregiudiziali riguardanti la normativa italiana.

5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno particolari indicazioni al riguardo, considerato che il recepimento della direttiva è in corso pressoché contestualmente anche in altri Paesi europei e che, comunque, tutti gli Stati sono vincolati al conforme e corretto recepimento della direttiva stessa.

6) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il decreto recepisce le definizioni di buono-corrispettivo, buono-corrispettivo monouso e buono-corrispettivo multiuso introdotte dalla direttiva n. 2016/1065, applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e non si evidenziano criticità.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Lo schema di decreto legislativo inserisce nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i nuovi articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e aggiunge il comma 6 nell'articolo 13 del medesimo decreto IVA.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono stati ravvisati effetti abrogativi espressi o impliciti in quanto la disciplina di recepimento della direttiva non modifica il trattamento IVA delle operazioni alle quali i buoni-corrispettivo danno diritto ma individua il momento in cui dette operazioni devono considerarsi effettuate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o d'interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme in precedenza abrogate o d'interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto del provvedimento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non è prevista l'emanazione di successivi provvedimenti di attuazione; ove necessario, anche con riferimento a casi concreti, saranno fornite indicazioni con documenti di prassi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici in quanto i dati a disposizione dell'Amministrazione sono stati ritenuti sufficienti.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 27 GIUGNO 2016, N. 2016/1065, RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/112/CE PER QUANTO RIGUARDA IL TRATTAMENTO DEI BUONI-CORRISPETTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante la modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'Allegato 1, punto 15);

Visto l'articolo 75, commi 3 e 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri; adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«ART. 6-bis (Definizione di buono-corrispettivo)

1. Ai fini del presente decreto, per buono-corrispettivo si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.

ART. 6-ter (Buono-corrispettivo monouso)

1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera monouso se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

ART. 6-quater (Buono-corrispettivo multiuso)

1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6-bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.

2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.

3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

4. Per i trasferimenti di un buono-corrispettivo multiuso diversi da quelli che intercorrono tra il soggetto che effettua le operazioni soggette ad imposta ai sensi del comma 3 e i soggetti nei cui confronti tali operazioni sono effettuate, i servizi di distribuzione e simili sono autonomamente rilevanti ai fini dell'imposta.».

b) all'articolo 13, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La base imponibile della operazione soggetta ad imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-quater è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, è costituito dalla differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo medesimo.».



ART. 2

(Misure transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai buoni-corrispettivo emessi successivamente al 31 dicembre 2018.

ART. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le disposizioni del presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Decorrenza)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

